

ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS – DON MILANI” - RANDAZZO -

Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado

D. Lgs 62/2017 e O.M. n. 3 del 09/01/2025

(delibera Collegio dei Docenti n. 66 del 14/05/2025)
(delibera del Consiglio di Istituto n. 84 del 14/05/2025)

La Legge 1° ottobre 2024, n. 150 recante “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”. In particolare l’art. 5 si sofferma sulla valutazione del comportamento degli allievi della S.S. di I° grado

Art. 5, cc. 1 e 2, O.M. n. 3/2025 (Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado)

1. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall’articolo 7, la valutazione periodica e finale del **comportamento** degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con **voto in decimi**, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è **riferito all’intero anno scolastico**

Art. 5, c. 3, O.M. n. 3/2025 (Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado)

Il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell’alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Malfitana)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93